

LA RIFORMA DELL'EQUO COMPENSO.

“È un autentico principe del codice venale”.

(anonimo, a proposito di un giovane penalista di successo
noto per le sue parcelle altissime)

In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 104 del 05.05.2023, è stata pubblicata la **l. 21 aprile 2023, n. 49**, rubricata *“Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”*, d'ora in poi la Legge.

Le disposizioni della Legge non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data della sua entrata in vigore.

Nel prosieguo, senza pretesa alcuna di esaustività, si procede a segnalare le principali novità.

1. Ambito di applicazione.

Dal punto di vista soggettivo, la riforma si applica ai professionisti iscritti ad ordini e collegi, ma anche a quelli iscritti in registri, elenchi ed associazioni ex art. 1, co. 2 l. 4/2013 (art. 1 Legge).

Dal punto di vista oggettivo, la legge si applica alle prestazioni d'opera intellettuale ex art. 2230 c.c. regolate da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di alcuni contraenti “forti”, cioè le imprese bancarie e assicurative, nonché le loro società controllate, le loro mandatarie e le imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, la P.A. le società disciplinate dal d.lgs. 175/2016, cd. T.U. partecipate pubbliche.

Gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, conclusi tra i professionisti e le imprese “forti” si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria (art. 5, co. 1 Legge).

La legge invece non si applica, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta (art. 2 Legge).

2. Il ritorno delle tariffe.

L'art. 12 della Legge abroga le disposizioni che avevano soppresso il precedente sistema delle tariffe vincolanti, il quale quindi ritornerà e sarà basato su decreti emanati dal Ministero di competenza delle varie professioni, ovvero:

- a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'art. 13, co. 6 della legge professionale (l. 247/2012), cioè il d.m. Giustizia 55/2014, come modificato da ultimo dal d.m. 147/2022;
- b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti del Ministero vigilante adottati ai sensi dell'art. 9 d.l. 1/2012, come convertito dalla l. 27/2012;

c) per i professionisti ex art. 1, co. 2 l. 4/2013, dal decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 2, co. 7 l. 4/2013.

3. Clausole nulle per violazione dell'equo compenso.

L'art. 3 della Legge sancisce la nullità:

- delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera. Sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai decreti ministeriali sopra ricordati;
- delle pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso,
- delle clausole e pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- delle clausole e pattuizioni *ut supra* che attribuiscono al cliente la facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- delle clausole e pattuizioni *ut supra* che attribuiscono al cliente la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
- delle clausole e pattuizioni *ut supra* che prevedano l'anticipazione delle spese a carico del professionista;
- delle clausole e pattuizioni *ut supra* che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
- delle clausole e pattuizioni *ut supra* che prevedano termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- nel caso di un incarico conferito a un avvocato, delle clausole e pattuizioni *ut supra* che prevedano che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore;
- delle clausole e pattuizioni *ut supra* che prevedano che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
- delle clausole e pattuizioni *ut supra* che prevedano che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;
- delle clausole e pattuizioni *ut supra* che prevedano l'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di software, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.

Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'UE o l'UE (art. 3, co. 3 Legge).

Le clausole vietate seguono il regime delle cd. nullità di protezione: la nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio (art. 3, co. 4 Legge).

4. Poteri degli ordini e collegi professionali.

I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali (art. 5, co. 3 Legge).

I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l'Autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso (art. 5, co. 4 Legge).

Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare:

- la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali;
- la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della Legge (art. 5, co. 5 Legge).

È facoltà delle imprese "forti" adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali. I compensi previsti nei modelli standard si presumono equi fino a prova contraria (art. 6 Legge).

5. Rimedi giudiziari in capo al professionista contro le violazioni dell'equo compenso.

La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori dell'equo compenso possono essere impugnati dal professionista innanzi al Tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata (art. 3, co. 5 Legge).

Il Tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri *supra* ricordati, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attività prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedimento il giudice può avvalersi della CTU, ove sia indispensabile ai fini del giudizio (art. 3, co. 6 Legge).

Si noti che la terminologia usata per valutare la prestazione professionale svolta è propria dell'attività forense: la Legge la estende però a tutte le professioni, quindi dovrà subire gli opportuni adattamenti.

Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso determinato ai sensi della Legge e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza *supra* descritta, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno (art. 4 Legge).

I diritti individuali omogenei dei professionisti possono essere tutelati anche attraverso l'azione di classe ai sensi del Titolo VIII-*bis* del Libro IV c.p.c. Ferma restando la legittimazione di ciascun professionista, l'azione di classe può essere proposta dal Consiglio nazionale dell'ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative (art. 9 Legge).

6. Regime della prescrizione del diritto all'onorario.

La prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa "forte". In caso di una pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione. Per quanto non previsto, ai contratti e convenzioni si applicano le disposizioni del Codice civile (art. 5, co. 2 Legge).

7. Rimedi giudiziali in capo al professionista per il recupero del compenso.

Come noto, l'avvocato che debba recuperare il proprio compenso non pagato può promuovere un ricorso per decreto ingiuntivo (artt. 633 ss. c.p.c.), ovvero il rito speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011.

La Legge introduce un nuovo rimedio: il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla l. 241/1990, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'Autorità giudiziaria con in cd. rito semplificato introdotto dalla Riforma Cartabia all'art. 281-*undecies* c.p.c., entro 40 giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011 (art. 7 della Legge).

8. Prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale.

Con una disposizione uniforme per tutte le professioni, si prevede che il termine decennale di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista (art. 8 Legge).

9. Osservatorio nazionale sull'equo compenso.

Viene istituito presso il Ministero della Giustizia un Osservatorio nazionale sull'equo compenso (art. 10 Legge), con compiti di segnalazione delle condotte ed interpretazioni lesive dell'equità e proporzionalità dei compensi professionali.

Malo, 08 maggio 2023

Avv. Alberto Antico – per www.italiaius.it